

*Per opportuna informazione dell'aspirante Donatore si riportano qui di seguito alcuni dei più significativi articoli dello Statuto e del Regolamento dell'A.V.I.S..*

*ART. 1 (Statuto)*

*E' costituita, tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente e anonimamente il proprio sangue, l'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE, A.V.I.S., con sede in Milano.*

*ART. 2 (Statuto)*

*L'A.V.I.S., riconosciuta con Legge 20/02/1950 N° 49, fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. E' apolitica, aconfessionale; non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.*

*ART. 5 (Statuto)*

*E' socio dell'A.V.I.S. l'iscritto che dona periodicamente il proprio sangue e chi, avendo cessato l'attività di donatore per motivi di età o di salute, intende rimanere iscritto.*

*ART. 2 (Regolamento)*

*In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa è vincolante e deve essere rispettata da tutti. Data la sua natura l'A.V.I.S. non ammette ingerenze di partiti politici o di altre organizzazioni. E' vietata la cessione del sangue e dei suoi derivati per cifra diversa da quella fissata dall'autorità competente a titolo di rimborso spese.*

*ART. 4 (Regolamento)*

*Il volontario del sangue, in quanto operatore di salute, deve:*

- rifiutare qualunque compenso per le donazioni prestate;*
- evitare di dare notizie atte ad individuare che sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;*
- fare capo, per le donazioni, esclusivamente all'A.V.I.S. in cui si è iscritto;*
- osservare scrupolosamente le disposizioni impartite da medici responsabili in merito all'ammissibilità delle donazioni di sangue, alla loro periodicità, ed alle visite di controllo;*
- rendersi reperibile comunicando spostamenti di recapito o di indirizzo all'A.V.I.S. di appartenenza.*

*ART. 5 (Regolamento)*

*La periodicità delle donazioni di sangue è stabilita per ciascun donatore dai sanitari responsabili, nel rispetto delle leggi vigenti.*

*ART. 22 (Regolamento)*

*Le norme sanitarie sono adottate dalle competenti strutture associative regionali. Esse devono tutelare rigorosamente la salute del donatore, realizzando il corretto impiego di tutto il sangue disponibile ed impegnarsi perché i rapporti con le strutture sanitarie pubbliche si realizzino in modo da consentire la presenza dei donatori liberamente eletti nella gestione della sanità.*

*ART. 25 (Regolamento)*

*Le benemeritenze per i donatori di sangue intendono premiare la fedele permanenza nell'Associazione e non sottolineare il raggiungimento di un traguardo.*